



REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI ZONA (approvato a Presicce il 26/11/2017).

Art. 1 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea AGESCI della Zona Lecce Ionica si svolge a partecipazione diretta ed è composta, nello spirito dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, da tutti i soci adulti, censiti nella Zona.

Gli adulti in formazione censiti nella Zona partecipano con solo diritto di voto ed elettorato attivo.

Art. 2 REGISTRO DELL'ASSEMBLEA.

Un apposito registro dei componenti l'Assemblea è compilato a cura del Comitato di Zona.

Esso è tenuto costantemente aggiornato, sulla base dei censimenti associativi e delle comunicazioni che i Capi Gruppo fanno pervenire nel corso dell'anno (ma non oltre la settimana precedente la data di svolgimento dell'Assemblea).

Il registro dell'Assemblea è pubblico.

Qualsiasi componente l'Assemblea può prenderne visione e richiederne copia integrale o estratti.

Art. 3 OSPITI E OSSERVATORI.

Possono presenziare all'Assemblea in qualità di ospiti o di osservatori:

- a) i Capi, AA.EE. e soci adulti in formazione dell'AGESCI, non censiti in Zona;
- b) persone non censite nell'AGESCI, in rappresentanza di altre associazioni, gruppi o movimenti o a titolo personale, dietro invito motivato del Comitato di Zona o del Consiglio di Zona.

Essi possono esporre il loro pensiero avendone fatto richiesta alla Presidenza ed avendone ottenuta autorizzazione esplicita in relazione al singolo intervento. Tale autorizzazione può essere revocata dalla Presidenza.

Eventuali Addetti-Stampa e Radio o TV, autorizzati dai Responsabili di Zona, potranno partecipare senza diritto di intervento.

Art. 4 COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea, convocata dai Responsabili di Zona, in sessione ordinaria, si riunisce in autunno ed in primavera, quest'ultima almeno 20 giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Generale, per:

- a) votare la relazione di Comitato;
- b) stabilire il numero di componenti del Comitato di Zona;
- c) eleggere, tra i Capi censiti nella Zona, i Responsabili di Zona e gli altri Membri del Comitato di Zona;
- d) eleggere, tra i Capi censiti nella Zona, i Consiglieri Generali;
- e) elaborare, discutere ed approvare il proprio contributo ed orientamento in ordine alle linee di indirizzo delle azioni prioritarie regionali previste dall'art. 33, comma 1 dello Statuto;
- f) elaborare, discutere ed approvare il proprio contributo ed orientamento in ordine agli argomenti oggetto di trattazione da parte del Consiglio Generale, in conformità allo Statuto ed al Regolamento AGESCI;
- g) elaborare, discutere ed approvare il proprio contributo sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le strategie nazionali di intervento approvate dal Consiglio Generale;
- h) formulare indicazioni in merito al Programma di Zona per l'anno in corso ed al Progetto di Zona;

- i) votare il bilancio consuntivo e preventivo, rispettivamente dell'anno precedente e successivo;
- j) indicare al Comitato di Zona i nominativi degli Assistenti Ecclesiastici da proporre alla competente Autorità Ecclesiastica per la nomina dell'A.E. di Zona;
- k) deliberare in merito a quanto altro inserito all'ordine del giorno.

Periodicamente, in coerenza con la durata del Progetto di Zona, l'Assemblea ha il compito di:

- a) leggere a livello di Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
- b) individuare e analizzare le esigenze dei soci adulti della Zona;
- c) verificare il Progetto di Zona giunto a scadenza;
- d) elaborare e deliberare il Progetto di Zona, definendone anche la durata.

Art. 5 SESSIONE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria:

- a) per deliberazione unanime motivata del Comitato di Zona;
- b) per deliberazione motivata e sottoscritta da almeno 1/2 i componenti del Consiglio di Zona;
- c) su richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea di cui all'art. 1;
- d) se in una sessione ordinaria non sia stato conseguito il quorum costitutivo.

Art. 6 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea ordinaria è convocata congiuntamente dai Responsabili di Zona, con preavviso di almeno 15 giorni, con circolare di Zona inviata ai Capi Gruppo con posta elettronica e con la pubblicazione sul sito internet di Zona. Per la decorrenza dei termini fa fede la data di invio dell'e-mail.

Per l'Assemblea straordinaria il termine si riduce a 10 giorni.

La convocazione reca l'indicazione dei punti all'ordine del giorno ed eventuali allegati relativi ai lavori assembleari.

Art. 7 ORDINE DEL GIORNO.

L'ordine del giorno è predisposto a cura del Comitato di Zona.

Non oltre il settimo giorno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria è facoltà delle Comunità Capi della Zona o di singoli componenti l'Assemblea far pervenire ai Responsabili di Zona proposte motivate (ed eventualmente provviste di note illustrative) di nuovi punti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno deve essere obbligatoriamente integrato dalle proposte pervenute entro i termini indicati al comma 2 quando le stesse sono presentate e sottoscritte da almeno 1/3 degli aventi titolo.

L'ordine del giorno eventualmente integrato verrà portato tempestivamente a conoscenza dei Capi Gruppo, che ne cureranno l'informazione presso le rispettive Comunità Capi.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea, su proposta della Presidenza e sentito il parere del Consiglio di Zona, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento dell'Assemblea.

Art. 8 PRESIDENZA E ORGANI DELL'ASSEMBLEA.

La Presidenza dell'Assemblea è assunta congiuntamente dai Responsabili di Zona o, preferibilmente, da due componenti l'Assemblea, delegati su indicazione del Consiglio di Zona.

La Presidenza nomina in apertura un Segretario dell'Assemblea, che ne redige il verbale prendendo nota dell'andamento dei lavori, dei diversi interventi al dibattito, delle deliberazioni dell'Assemblea e di ogni altro fatto rilevante. Egli cura la raccolta di ogni documento eventualmente presentato o distribuito nel corso dell'Assemblea.

Dietro segnalazione della Presidenza, l'Assemblea nomina due scrutatori e due componenti il Comitato

mozioni.

I primi curano le operazioni di voto e ne comunicano i risultati alla Presidenza.

I secondi assolvono la funzione propria di un Comitato mozioni (presentazione e dibattito delle mozioni).

Art. 9 DIBATTITO SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

Nel corso del dibattito dell'Assemblea nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dalla Presidenza.

Gli interventi hanno luogo secondo l'ordine di iscrizione.

La Presidenza ha facoltà di:

- a) revocare la facoltà di parlare, qualora l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione;
- b) sospendere o revocare il diritto di intervento secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di Assemblea;
- c) determinare la durata massima degli interventi e la durata complessiva della discussione su ogni singolo punto all'ordine del giorno, salvo diverso avviso espresso.

Per esigenze di funzionalità, la Presidenza può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Essa può inoltre proporre all'Assemblea chi debba far parte di commissioni, che nel corso dei lavori si rendano necessarie per un più attento esame preliminare della materia, per la stesura di mozioni, o comunque per la redazione di documenti e atti idonei a facilitare il proseguimento dei lavori, in modo che su di essi l'Assemblea possa esprimersi in via breve.

Art. 10 MOZIONI D'ORDINE.

I promotori di una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori (mozione d'ordine) possono chiedere la parola alla Presidenza ed intervenire al dibattito alla fine dell'intervento eventualmente in corso.

Il dibattito sulla singola mozione d'ordine è limitato ad un intervento di presentazione della mozione, ad un intervento contrario e ad uno favorevole. E' facoltà della Presidenza disporre un supplemento di dibattito.

Dopodiché la mozione è posta immediatamente ai voti.

Art. 11 MOZIONI.

Le mozioni sono presentate in forma scritta e firmate da almeno tre componenti l'Assemblea.

Esse sono presentate presso il Comitato mozioni non oltre il termine orario stabilito dalla Presidenza.

D'intesa con i promotori, il Comitato mozioni può portare modifiche che chiariscono il senso della mozione, nonché coordinare mozioni che abbiano contenuto analogo.

Sono improponibili le mozioni che non siano attinenti ad un punto posto all'ordine del giorno.

Il Comitato può anche rilevare l'improponibilità di mozioni che siano in contrasto con lo Statuto o i Regolamenti AGESCI, dandone motivazione alla Presidenza.

L'improponibilità può essere anche rilevata d'ufficio dalla Presidenza, che può invitare i promotori a ritirare la mozione, o anche -ove ne ricorrano i presupposti- proporre la trasformazione, totale o parziale, della mozione in raccomandazione di cui all'art. 12 del Regolamento di Assemblea.

La Presidenza può mettere ai voti una mozione per punti separati, d'ufficio, di intesa con i promotori o in seguito all'approvazione di una mozione d'ordine.

In caso di presentazione di uno o più emendamenti, la mozione è votata dapprima nella formula emendata, iniziando dall'emendamento che a giudizio della Presidenza appare di contenuto più radicale, se tutti gli emendamenti proposti sono respinti dall'Assemblea, la mozione è votata nel testo originale.

La mozione di approvazione della relazione del Comitato di Zona è votata per ultima.

La discussione delle mozioni è regolata da quanto è previsto nell'art. 9.

Art. 12 RACCOMANDAZIONI.

Le raccomandazioni sono presentate secondo le stesse modalità delle mozioni.



Esse possono riguardare anche punti non iscritti all'ordine del giorno.

Le raccomandazioni sono lette dall'Assemblea a cura della Presidenza e diventano vincolanti per il Comitato di Zona e gli Incaricati alle Branche solo se poste ai voti per esplicita richiesta dei promotori ed approvate a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 13 PUNTI NON ALL'ORDINE DEL GIORNO E QUESTION TIME.

Ciascun componente l'Assemblea, a titolo personale o a nome della Comunità Capi di cui fa parte, può interpellare i Responsabili di Zona, il Comitato nel suo complesso o gli Incaricati alle Branche, per ottenere nel corso dell'Assemblea chiarimenti, informazioni, dati o valutazioni su una singola questione non iscritta all'ordine del giorno. La richiesta dovrà essere resa in forma scritta e depositata direttamente presso il Comitato mozioni nel corso dell'Assemblea e, comunque, non oltre il termine orario prestabilito a tale scopo.

Le risposte saranno rese direttamente di fronte all'Assemblea in un periodo prestabilito, di norma prima della chiusura della stessa. Ad esse non è ammessa replica.

Gli interpellati possono riservarsi la facoltà di non rispondere qualora la risposta comporti valutazioni su persone o richieda il ricorso a dati o informazioni non in possesso del Comitato di Zona. In tal caso, la risposta verrà resa successivamente in forma scritta e diffusa tramite Circolare di Zona.

Art. 14 QUORUM.

L'Assemblea è costituita se è presente un terzo degli aventi diritto, comprese le deleghe.

Art. 15 MODALITA' DI VOTO.

Le votazioni dell'Assemblea si esprimono per alzata di mano o, in caso di deliberazioni concernenti persone, a scrutinio segreto.

Art. 16 VOTO INDIVIDUALE PER DELEGA.

Ciascun componente l'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

Egli non può raccogliere più di una delega da parte di un altro componente assente. Il componente già presente non può farsi sostituire nel voto in caso di sopravvenuta assenza dall'Assemblea in corso.

In qualsiasi momento, su iniziativa dei Presidenti o a richiesta dei componenti l'Assemblea, può essere verificato il perdurare del quorum di presenze costitutive dell'Assemblea.

Art. 17 ELEZIONI.

Per l'elezione del/della Responsabile di Zona è possibile esprimere una sola preferenza. Il/la Responsabile di Zona è eletto/a se ha ottenuto due terzi dei voti esprimibili come da quorum costituito nelle prime due votazioni; sono sufficienti la metà più uno nella terza votazione.

Per l'elezione a Membro del Comitato di Zona è possibile esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi del numero dei Membri da eleggere, arrotondato per eccesso. Il Membro del Comitato di Zona è eletto se ha ottenuto un terzo dei voti. In caso di più candidati che abbiano raggiunto il quorum previsto, risultano eletti in ordine di preferenza nel numero di posti eleggibili.

Per l'elezione del/della Consigliere/a Generale è possibile esprimere una sola preferenza. Il/la Consigliere/a Generale è eletto/a se ha ottenuto i voti favorevoli della metà più uno degli iscritti all'Assemblea, deleghe comprese.

Art. 18 DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI.

L'Assemblea in base all'Art. 18, comma 3 dello Statuto, delibera con maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni approvate dall'Assemblea entrano in vigore alla data di pubblicazione di una "Nota" delle



deliberazioni assembleari redatta a cura del Comitato e diffusa a tutti i componenti l'Assemblea per mezzo di una circolare inviata via e-mail entro trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.

Il resoconto e gli atti dell'Assemblea sono redatti a cura del Comitato di Zona e diffusi presso i Capi Gruppo, entro tre mesi dallo svolgimento dell'Assemblea.

Art. 19 IMPUGNAZIONI.

Ogni deliberazione dell'Assemblea può essere invalidata se adottata in contrasto con lo Statuto e i Regolamenti AGESCI.

Ogni singolo componente l'Assemblea può impugnare la deliberazione mediante ricorso scritto e motivato ai Responsabili di Zona, entro trenta giorni dalla pubblicazione della "Nota" delle deliberazioni.

La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione delle deliberazioni assembleari, finché i Responsabili di Zona non decidono in merito (non oltre trenta giorni dalla presentazione del ricorso).

Art. 20 VARIE.

- a) L'Assemblea non prevede cassa di compensazione.
- b) I documenti e tutti gli atti assembleari nella loro formulazione integrale sono pubblici. Qualsiasi componente l'Assemblea può prenderne visione e richiedere copia integrale o estratti.

Art. 21 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA.

Il Regolamento dell'Assemblea di Zona può essere modificato a maggioranza qualificata dei 3/5 dei presenti iscritti, comprese le deleghe, sulla base di una proposta di modifica preventivamente inserita all'ordine del giorno secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento di Assemblea.

La modifica approvata dall'Assemblea entra in vigore con decorrenza immediata.

Art. 22 NORMA FINALE.

Per quanto non espresso nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti AGESCI.